



Comune di MOIO DELLA CIVITELLA
Provincia di SALERNO

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9	OGGETTO: Regolamento IUC – Conferma aliquote TARI anno 2019.
Data 18.04.2019	

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIOOTTO del mese di APRILE, alle ore 15,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla SECONDA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GNARRA ENRICO (Sindaco)	X	
ARENA ROSSELLA	X	
D'AGOSTO MANUELA	X	
DE VITA GIOVANNI	X	
FERRAZZANO MARIO	X	
GALZERANO CARMEN MARIO	X	
MOLINARO GIANFRANCO	X	
RUGGIERO RAFFAELE FRANCO	X	
GAROFALO ALBERTO	X	
MEROLA CARMINE	X	
PALLADINO RICCARDO	X	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assenti n. /

Presiede il Sig. GNARRA ENRICO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 - comma 4 - lettera a) - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GABRIELLA RUGGIERO.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A recepimento della pedissequa proposta depositata agli atti di seduta.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è, pertanto, così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

VISTA la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);

VISTA la Legge n. 145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operativi, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di TASI, superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe per l'anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;

ATTESO che il predetto divieto, confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 ed esteso all'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è stato eliminato dalla legge di stabilità 2019;

VERIFICATO che per l'anno 2019 le tariffe sono state calcolate secondo i seguenti criteri:

- l'Ente ha scelto di procedere ancora in deroga rispetto al sistema parte fissa/variabile previsto dalla vigente normativa continuando a determinare il gettito tari considerando il parametro dei metri quadrati determinati ai sensi e per gli effetti della legge 311/2004 a cui applicare il coefficiente moltiplicativo delle varie tariffe assunte per le diverse tipologie di attività;

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

EVIDENZIATO che, nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8^o, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione, che confermano le tariffe adottate nell'anno 2018 (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2018 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2019-2021 e della nota integrativa;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

APERTASI la discussione con l'intervento del Consigliere Molinaro Gianfranco, il quale chiede all'Amministrazione se siano state in passato formulate simulazioni per modificare i criteri tariffari verso soluzioni più eque che privilegino il consumo, invitando l'Amministrazione a valutare in futuro, sulla base dei risparmi conseguenti al canone fisso del servizio di gestione, soluzioni tariffarie che vadano nel senso di una maggiore equità distributiva della tassa;

UDITO l'intervento di risposta del Sindaco, il quale prende atto dell'osservazione sottolineando come già nel corso del corrente esercizio le economie del contratto di affidamento siano state destinate da piano tariffario ad implementare gli automezzi di servizio;

CHIUSOSI il dibattito;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione agli atti sono stati acquisiti i pareri favorevoli di competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario e tributi, nonché il parere favorevole formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9, CONTRARI N. 2 (Merola Carmine e Palladino Riccardo), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

~~1) di RITENERE tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;~~

2) di **APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2019; come riportato negli allegati al presente atto;

3) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

4) di **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Merola Carmine e Palladino Riccardo), espressi per alzata di mano.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Enrico Gnarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 - comma 1 - Legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 30 APR. 2019

Per l'Ufficio Messi
F.to Pietro Ruggiero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 APR. 2019

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 30 APR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero